

Allegato "A" Rep. 48.762/11.270 del 13/09/2012

STATUTO

del GAZ "Gruppo Agenti Zurich"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallo Statuto del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione -SNA -già Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione - ANA -è stato costituito in Milano il 27 giugno 1947 il "GAZ - Gruppo Aziendale Agenti delle Assicurazioni Zurigo", modificato il 9 ottobre 1997 in "Gruppo Agenti Zurigo", oggi "Gruppo Agenti Zurich", in sigla "GAZ".

Ha sede legale e amministrativa in Milano.

Il GAZ aderisce ai Sindacati di categoria e sollecita i propri iscritti per l'adesione ai sindacati stessi.

Art. 2

Al "GRUPPO AGENTI ZURICH", associazione che non ha scopi di lucro, possono aderire in qualità di Socio Ordinario gli Agenti del Gruppo ZURICH purché regolarmente iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni – D.L. 07 SETTEMBRE 2005 N° 209 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualità di Socio Onorario ad Agenti ZURICH che, avendone fatto parte come associati, abbiano acquisito rilevanti meriti verso il "GAZ".

Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Senior ad Agenti ZURICH che, avendone fatto parte come associati, cessino l'attività assicurativa per anzianità o gravi motivi e facciano richiesta di continuare ad aderire all'Associazione. Il Socio Senior è soggetto al pagamento della quota associativa ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Socio Onorario ed il Socio Senior non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 3

La qualifica di associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) morosità nel versamento del contributo associativo;
- c) cessazione del mandato agenziale;
- d) espulsione.

La perdita di tale qualifica comporta, contestualmente, la decadenza dalle cariche nel "GRUPPO AGENTI ZURICH".

La qualifica di associato non è trasmissibile. Gli associati, che abbiano comunque cessato di appartenere al "GAZ", non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

E' vietata qualunque forma di ripetizione delle quote e/o dei contributi associativi versati.

Art. 4

Il “GRUPPO AGENTI ZURICH” si ispira agli scopi degli Organismi nazionali di categoria e si propone di sostenere gli obiettivi da questi perseguiti. Nel quadro del suo scopo primario, costituito dalla tutela e promozione degli interessi morali, professionali ed economici dei suoi associati, persegue in particolare l’obiettivo di:

- 1) operare affinché si realizzino in ogni fase del rapporto con l’Impresa Mandante, condizioni di equilibrio contrattuale;
- 2) adoperarsi per migliorare le condizioni dei contratti di agenzia vigilando che le direttive delle imprese del Gruppo ZURICH non contrastino o limitino i contenuti degli accordi di categoria, prendendo allo scopo ogni più idonea iniziativa;
- 3) adoperarsi per dare soluzione ai problemi ed alle vertenze tra i suoi associati, tra gli associati e le imprese preponenti, incluse le strutture periferiche, anche dopo la cessazione del mandato;
- 4) studiare i problemi concernenti le tematiche del rapporto di agenzia, raccogliendo allo scopo utili dati da fornire agli associati, anche sotto il profilo della formazione ed aggiornamento professionale;
- 5) attuare ogni più opportuna iniziativa di indirizzo, stimolo, denuncia e controllo con enti, associazioni dei consumatori, anche estranei al settore assicurativo, con autorità pubbliche e con i mezzi di comunicazione in genere;
- 6) assumere e promuovere le più opportune iniziative intese alla tutela degli associati e dei loro aventi causa;
- 7) promuovere, costituire e/o aderire ad ogni organismo necessario ed utile per la fornitura di servizi e per il raggiungimento dei fini sociali, indirizzandone e controllandone l’attività anche di gestione.

TITOLO II

ORGANI DEL GRUPPO AGENTI ZURICH

Art. 5

Sono organi del GRUPPO AGENTI ZURICH:

- a. Assemblea Generale;
- b. Assemblea Territoriale;
- c. Consiglio Direttivo;
- d. Comitato Esecutivo;
- e. Presidente;
- f. Delegato Territoriale;
- g. Collegio dei Probiviri;
- h. Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 6 - ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria ed è costituita da tutti gli associati in regolarità contributiva.

L’Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria viene convocata dal Presidente del “GRUPPO AGENTI ZURICH”, su delibera del Consiglio Direttivo, per l’elezione degli Organi Istituzionali entro tre anni dall’insediamento degli stessi ed ha il suo svolgimento non oltre il primo trimestre dell’anno solare successivo alla scadenza del termine.

Negli altri casi l’Assemblea Generale può essere convocata, con l’indicazione di specifico ordine del giorno, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o

richiesta per iscritto da un numero di associati almeno pari ad un quarto di tutti gli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, che siano in regola con l'onere contributivo annuale.

Art. 7 - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega.

In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea è costituita e le delibere vengono prese validamente a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, salvo che il presente Statuto non preveda diversa maggioranza.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto per ciascuna agenzia dallo stesso rappresentata.

L'iscritto può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato, il quale potrà essere portatore di una delega per ogni suo mandato agenziale.

Art. 8 - POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea, organo sovrano dell'associazione, elegge il suo Ufficio di Presidenza.

-

L'Assemblea ORDINARIA:

- a) delibera sulle linee programmatiche del Gruppo;
- b) elegge le cariche sociali di sua competenza;
- c) delibera sulla relazione predisposta dal Presidente ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- d) approva il bilancio consuntivo annuale e relazioni allegate, salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 3.

L'Assemblea STRAORDINARIA delibera:

- e) sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, con le maggioranze di cui all'art. 27;
- f) sullo scioglimento e messa in liquidazione del "GRUPPO AGENTI ZURICH" con le maggioranze e le modalità di cui all'art.29.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze indicate nel presente Statuto.

Art. 9 - ASSEMBLEA TERRITORIALE

E' costituita da tutti gli associati aventi i requisiti di cui all'art.2), compresi in una medesima Area Territoriale come dall'art.11).

Deve essere convocata dal Delegato Territoriale almeno due volte all'anno.

Inoltre il Delegato Territoriale deve convocarla se vi sia richiesta scritta di un numero di associati pari ad un quarto degli iscritti appartenenti all'Area Territoriale.

Ad essa si applicano le disposizioni dell'art.7).

Art. 10 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE

L'Assemblea Territoriale ha le seguenti funzioni:

- a) elegge nel corso di Assemblea Generale di rinnovo delle cariche, ed in caso di vacanza, con Assemblea indetta nel territorio, il Delegato Territoriale a maggioranza dei presenti;
- b) discute e delibera su ogni problema di carattere locale e verifica l'indirizzo associativo per l'Area Territoriale nell'ambito delle direttive nazionali;
- c) esprime, tramite il proprio Delegato, le istanze degli associati dell'Area Territoriale al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Le convocazioni ed i verbali delle riunioni devono essere rimessi al Presidente del “GRUPPO AGENTI ZURICH” presso la segreteria del “GAZ”.

Art. 11 -SUDDIVISIONI TERRITORIALI

Il territorio, ai fini di cui all’articolo precedente, è suddiviso convenzionalmente nelle seguenti n.4 Aree Territoriali:

- A. Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;
- B. Triveneto ed Emilia/Romagna, compresa RSM;
- C. Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- D. Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria.

Art. 12 – DELEGATO TERRITORIALE

Il Delegato Territoriale svolge sul territorio nell’ambito dell’art.4) e in armonia con l’indirizzo del Consiglio Direttivo, funzioni di stimolo e verifica sull’attività del “GRUPPO AGENTI ZURICH”, riporta e sostiene le istanze degli associati in seno al Consiglio Direttivo.

Nomina rappresentanti regionali al fine di mantenere un costante rapporto con gli Associati sul territorio.

Il Delegato Territoriale concorda con il Rappresentante Regionale ed indice periodiche riunioni locali per fornire agli Associati una costante informazione avvalendosi anche del supporto di componenti delle Commissioni Tecniche.

La nomina, dei rappresentanti regionali, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Segnala i nominativi degli associati del proprio territorio idonei a ricoprire cariche nell’ambito delle Commissioni Tecniche.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del “GAZ” o di chi ne fa le veci.

La lettera di convocazione, da inoltrare entro i 15 giorni precedenti la seduta, salvo deroga per motivi di particolare urgenza, deve indicare il giorno, l’ora e la sede di convocazione, che ordinariamente è presso la sede del GAZ, con specificazione dell’ordine del giorno la cui documentazione va messa a disposizione dei componenti il Direttivo il giorno, non festivo, precedente la seduta.

In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente la seduta può essere convocata dal componente il Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di carica ed in caso di parità vale l’anzianità anagrafica.

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) da n. 5 (cinque) componenti liberamente eletti dall’Assemblea Generale che costituiscono il Comitato Esecutivo;
- b) dai 4 (quattro) Delegati Territoriali.

Esso è convocato dal Presidente del “GRUPPO AGENTI ZURICH”, oltre che per sua iniziativa, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 5 componenti e non sono ammesse deleghe.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio.

Il Consiglio Direttivo in carica cessa le proprie funzioni con l’elezione del nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea Generale.

Nel caso di dimissioni e/o cessazione della carica per qualsiasi causa di uno dei 5 componenti liberamente eletti dall'Assemblea Generale, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista.

Art. 13-bis - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, convocato dal Presidente del GAZ, svolge funzione di rappresentanza nei rapporti con la Mandante e riferisce al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) provvede, ed è responsabile, della gestione del GAZ secondo le direttive approvate dall'Assemblea Generale;
- b) assume ogni iniziativa che esso ritenga utile o necessaria per il perseguimento dei fini sociali e sulle istanze degli Associati;
- c) approva i bilanci preventivi e predispone per l'approvazione il consuntivo secondo quanto previsto dall'art. 22;
- d) fissa le quote associative annuali, il termine e le modalità di pagamento;
- e) riceve la comunicazione di dimissioni del Presidente e delibera sulla mozione di sfiducia al Presidente che deve essere approvata in sede di votazione da almeno sei componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- f) può esercitare, in caso di necessità ed urgenza, anche poteri dell'Assemblea Generale, esclusi quelli delle lettere a) ed f) dell'art.8), fatta salva la ratifica da parte di questa da aversi entro 45 giorni;
- g) delibera sulla convocazione dell'Assemblea Generale, stabilendone data, località di svolgimento e ordine del giorno;
- h) emana o modifica le norme regolamentari di cui all'art. 28);
- i) delibera sulle proposte di modifiche statutarie da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria;
- l) propone, ai sensi, dell'art. 2 all'Assemblea Generale, i nominativi dei Soci Onorari;
- m) nomina i Soci Senior;
- n) istituisce le Commissioni e ne designa i componenti ed inoltre nomina, anche al di fuori degli associati, esperti, consulenti e professionisti per la tutela, nelle diverse sedi, dei diritti e delle azioni per il perseguimento dei fini sociali;
- o) designa i componenti di diritto degli organismi di cui al punto 7 dell'art. 4;
- p) ratifica le nomine deliberate dal Presidente;
- q) deferisce, previa contestazione, l'associato al Collegio dei Probiviri e dà esecuzione ai deliberati del Collegio dei Probiviri;
- r) nomina i componenti della Commissione Verifica Poteri;
- s) modifica l'ubicazione della Via dove ha sede legale il "GAZ";
- t) in caso di urgenza, e purché siano presenti i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può deliberare all'unanimità anche su materie non comprese nell'ordine del giorno;
- u) definisce l'entità dei rimborsi spese e delle coperture assicurative relative ai componenti degli organi istituzionali del GAZ per le attività inerenti il ruolo ricoperto.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto per come previsto dall'art 17.

In caso di rinuncia alla carica di Presidente, presentata all'atto di insediamento del

nuovo Consiglio Direttivo, i suoi membri nomineranno il nuovo Presidente nell'ambito dei 5 (cinque) eletti.

In caso di dimissioni o decadenza o impossibilità a proseguire nella carica per qualsiasi ragione, in corso di mandato, il Vice Presidente ne assume le funzioni per il periodo residuo del mandato.

Il Presidente decade per voto di sfiducia come da lettera e) dell'art. 14) ed in tale circostanza i suoi poteri sono prorogati fino all'Assemblea Generale convocata entro il termine improrogabile di 45 giorni dal giorno del voto di sfiducia.

Art. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente;

- a) designa, fra i Componenti del Consiglio Direttivo, uno o due Vice Presidente, che lo sostituiscono in caso di impedimento;
- b) ha la rappresentanza legale del "GRUPPO AGENTI ZURICH" di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne determina l'odg;
- d) riceve le comunicazioni di dimissioni dei Consiglieri di Direttivo e del Delegato Territoriale; provvede a dare esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed ha, altresì, la responsabilità dell'attuazione delle delibere degli altri organi assunte in conformità al presente Statuto;
- e) provvede alla gestione ordinaria del Gruppo, coadiuvato dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, ed amministra di concerto con il Consiglio Direttivo, i fondi del GRUPPO AGENTI ZURICH;
- f) assume i dipendenti, di concerto con il Consiglio Direttivo, fissandone i compiti, mansioni e retribuzioni nel rispetto della normativa vigente e degli accordi sindacali di categoria;
- g) può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle Assemblee Territoriali, alle Commissioni ed alle riunioni dei Comitati dei Gruppi Aziendali dei Sindacati Nazionali di categoria;
- h) ha, inoltre, tutti i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.

In caso di necessità ed urgenza può esercitare le funzioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire nella sua prima riunione da convocarsi entro 30 (Trenta) giorni.

Art. 17 - DELLE ELEZIONI

Le votazioni avvengono con presentazione di più liste composte dal candidato Presidente, da altri 4 (quattro) nominativi candidati componenti del Consiglio Direttivo oltre ad altri 3 (tre) nominativi designati quali supplenti al Consiglio Direttivo.

In caso di mancata presentazione di più liste le votazioni avvengono con la presentazione di un'unica lista aperta ad adesione degli associati con voto di preferenza ad ogni candidato. I candidati eletti sono i primi 5 (cinque) e il Presidente sarà colui che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

La lista o le liste sono da presentarsi entro le ore 13.00 del giorno antecedente le votazioni e sottoscritte, per accettazione dai candidati e da 25 (venticinque) associati presentatori (firmatari di un'unica lista) la cui sottoscrizione è irrevocabile.

L'adesione dei singoli associati può avvenire entro le ore 19.00 del giorno antecedente le votazioni.

Il regolamento determina nei particolari ogni modalità di convocazione, svolgimento

e votazione non prevista dal presente Statuto dell'Assemblea Generale, di quella Territoriale e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale.

Essi eleggono, tra i primi, il Presidente ed un Vice Presidente.

Non ne possono far parte i membri del Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei Revisori Contabili e gli associati con anzianità d'iscrizione al "GAZ" inferiore a 5 (cinque) anni.

Esso ha la competenza, su propria iniziativa, su segnalazione di un associato o di un organo del "GRUPPO AGENTI ZURICH", di:

- a) provvedere alla convocazione degli Organi Istituzionali in caso di persistente omissione dell'organo preposto;
- b) dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e gli organi del "GRUPPO AGENTI ZURICH", nonché tra questi ed i suoi organi, nonché tra gli organi del GRUPPO AGENTI ZURICH", decidendo secondo equità e quali arbitri irrituali, pronunciando decisioni in merito;
- c) giudicare sulla correttezza morale e professionale degli associati; compiere ogni conseguente attività istruttoria;
- d) svolge le funzioni di arbitro su richiesta del Presidente del "GAZ", in materia di interpretazione statutaria.

I provvedimenti adottabili, previa contestazione degli addebiti e purché l'interessato sia stato convocato, ed in caso di motivata assenza, riconvocato una seconda volta con congruo anticipo, sono:

- 1) richiamo scritto;
- 2) deplorazione;
- 3) sospensione da due a dodici mesi da ogni attività e servizi forniti dal "GAZ";
- 4) espulsione dal "GRUPPO AGENTI ZURICH".

Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale.

Essi eleggono, tra i primi, il Presidente ed un Vice Presidente. Non ne possono far parte i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti il Collegio dei Probiviri.

Oltre che per iniziativa del suo Presidente, il Collegio deve riunirsi entro il mese di marzo di ogni anno o comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'esame del bilancio consuntivo e la predisposizione della relativa relazione.

Deve, altresì, riunirsi entro i 15 (quindici) giorni dall'intervenuta comunicazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Direttivo.

Certifica l'esito degli scrutini sui Referendum ai sensi dell'art. 22.

Il Presidente dei Revisori Contabili può partecipare, qualora convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo, il cui ordine del giorno preveda la discussione di argomenti inerenti il bilancio, sia consuntivo che preventivo.

In quest'ultimo caso, se impedito, può delegare uno degli altri due componenti effettivi del Collegio.

TITOLO III

DISPOSIZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 20 - PATRIMONIO DEL GRUPPO AGENTI ZURICH

Il patrimonio del “GRUPPO AGENTI ZURICH” è costituito da beni mobili ed immobili, dai contributi associativi e da ogni altro provento o donazione, nonché dall’eventuale eccedenza di attività delle gestioni annuali.

Il patrimonio è destinato esclusivamente all’attuazione degli scopi sociali del GAZ.

Gli associati che abbiano volontariamente receduto e che abbiano cessato di appartenere al GAZ per qualsiasi ragione, ed i loro aventi causa, non possono chiedere:

- la restituzione delle quote associative e /o contribuzioni volontariamente versate;
- la divisione del patrimonio sociale e del fondo comune.

Art. 21 -ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario del “GRUPPO AGENTI ZURICH” si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 22 -BILANCI

Alla fine di ogni esercizio e non oltre il 15 (quindici) marzo successivo, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione degli associati assieme ad una sua relazione ed al rapporto del Collegio dei Revisori Contabili.

Entro il 15 (quindici) novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo per l’anno successivo. Il bilancio preventivo e consuntivo approvati verranno inviati, in copia, ai singoli associati.

Il bilancio verrà approvato dall’Assemblea Generale o in alternativa, se la stessa non fosse convocata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio, dagli associati con votazione indetta per referendum. Le schede di votazione sono trasmesse tempestivamente agli associati a mezzo di raccomandata A.R. o con altro valido mezzo che garantisca la ricevuta, e devono essere restituite dagli interessati entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata stessa.

Lo scrutinio viene effettuato presso la sede del “GAZ” sessanta giorni dopo l’invio della raccomandata e certificato dal Collegio dei Revisori Contabili.

Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei votanti in regola con il pagamento della quota contributiva.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 23 - DURATA DELLE CARICHE

Gli organi, previsti nel presente Statuto durano in carica fino a un massimo di tre anni.

Essi decadono, salvo le proroghe contemplate nel presente Statuto, dopo che l’Assemblea Generale e quelle Territoriali hanno rinnovato le cariche.

Art. 24 - DECADENZE

I componenti eletti che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dello stesso organo, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dall’organo collegiale nella seduta successiva nella quale si sono verificate le assenze previa inserzione dell’argomento all’odg della seduta.

Quando, senza giustificato motivo, venga meno contemporaneamente la metà più

uno dei componenti di ogni organo collegiale eletto, esso è da intendersi decaduto con conseguente procedura di una nuova elezione per la sua ricostituzione.

Art. 25 – RIMBORSI SPESE

Gli incarichi conferiti agli Agenti nell'ambito delle attività istituzionali del Gruppo Agenti Zurich vengono svolti volontariamente ed a titolo meramente gratuito.

Per le attività prestate viene erogato un rimborso spese e coperture assicurative infortuni e responsabilità civile nei modi e termini deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - TUTELA SINDACALE DI CARICA

Il "GRUPPO AGENTI ZURICH", su delibera del Consiglio Direttivo, presta assistenza legale ai propri iscritti comunque danneggiati per l'attività svolta in conseguenza di incarichi statutari ricoperti.

Art. 27 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto sono apportate dall'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata, che delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Art. 28 - EMANAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI

Il Consiglio Direttivo emana norme regolamentari:

di esecuzione del presente Statuto, fatta eccezione dell'articolato del Regolamento inerente le Elezioni ed operazioni di voto di competenza dell'Assemblea Generale; relative al funzionamento tecnico amministrativo del "GRUPPO AGENTI ZURICH".

Art. 29 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO AGENTI ZURICH

Lo scioglimento e la messa in liquidazione del Gruppo Agenti Zurich può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, che delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, che risultino iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente e che siano in regola con l'onere contributivo annuale.

La stessa Assemblea a maggioranza semplice dei presenti nomina i liquidatori, ne determina i poteri, fissa i criteri e le modalità della liquidazione.

In ogni caso il patrimonio dell'ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche apportate allo Statuto e lo Statuto nel suo complesso, per come approvato nell'Assemblea Straordinaria del giorno 13 settembre 2012, entrano in vigore alle ore 24.00 del giorno 13 settembre 2012. -

F.to: ULIVIERI Enrico

MILANI Ferruccio

Alessandra BERTASI

Carla OSTAN Notaio